

Napoli, 16 gennaio 2020

via pec Spett.le  
Polizia Locale I Municipalità  
poliziale.chiaia@pec.comune.napoli.it

via pec Spett.le  
Commissariato Chiaia  
comm.sanferdinando.na@pecps.poliziadistato.it

via pec Spett.le  
Polizia Municipale II Municipalità  
poliziale.pgavvocata@pec.comune.napoli.it

via pec Spett.le  
Polizia Locale V Municipalità  
poliziale.vomero@pec.comune.napoli.it

via pec Spett.le  
Commissariato Vomero  
comm.vomero.na@pecps.poliziadistato.it

via pec Spett.le  
Commissariato Decumani  
comm.decumani.na@pecps.poliziadistato.it

via pec Spett.le  
Polizia Municipale IV Municipalità  
poliziale.sanlorenzo@pec.comune.napoli.it

via pec Spett.le  
Commissariato Vicaria  
comm.vicariamercato.na@pecps.poliziadistato.it

via pec Spett.le  
Polizia Municipale X Municipalità  
poliziale.fuorigrotta@pec.comune.napoli.it

via pec Spett.le  
Commissariato Bagnoli  
comm.bagnoli.na@pecps.poliziadistato.it

via pec Spett.le  
Questura di Napoli  
urp.quest.na@pecps.poliziadistato.it

via pec Spett.le  
Polizia Locale  
poliziale.coordinaamento@pec.comune.napoli.it

Somministrazione di Alcol e Violazione art. art. 6 D.L. 117/2007

Atteso il grave allarme sociale destato dagli ultimi eventi, che hanno riguardato il consumo dell'alcol ed alla campagna mediatica condotta dai giornali cittadini per sensibilizzare l'opinione pubblica, sul gravissimo fenomeno dell'abuso di alcol, molti cittadini ci hanno giustamente fatto notare come la

stragrande maggioranza se non praticamente tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di bevande alcoliche, che puntualmente restano aperti oltre la mezzanotte, sono assolutamente privi:

- 1) dell'apparecchio rilevatore del tasso alcolemico all'uscita del locale;
- 2) della tabella che con la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
- 3) della tabella con le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

Obblighi espressamente previsti dall'art. 6, del D.L. n. 117/2007 (così come modificato dall'art. 54 della legge n. 120/2010) che al comma 2 e ss dispone: "2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza (2) .

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza (3) .

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto (4) .

2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo (5) .


2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 (6) .

**3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al**

**comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 (7)''.**

Lo scrivente Comitato, pertanto, invita le SS.VV. a provvedere immediatamente ad una verifica a tappeto della completa inosservanza dei citati importanti obblighi provvedendo altresì ad irrogare le relative sanzioni, atteso che il fenomeno ha ormai superato i livelli di guardia ed è assolutamente urgente intervenire a tutela della salute e sicurezza pubblica.

Quanto sopra per senso del dovere civico e spirito di collaborazione.



Comitato Vivibilità Cittadina  
Il Presidente Avv. Genharo Esposito